



Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

del 31 agosto 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 3, 10 capoverso 4, 12 capoverso 5, 16 capoverso 3, 25 capoverso 6, 28 capoverso 3, 33, 59 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 settembre 2020¹ sulla protezione dei dati (LPD),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Sicurezza dei dati

Art. 1 Principi

¹ Al fine di garantire una sicurezza dei dati adeguata, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento definiscono la necessità di protezione dei dati personali e stabiliscono i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati in considerazione del rischio.

² La necessità di protezione dei dati personali è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a. tipo di dati trattati;
- b. scopo, tipo, portata e circostanze del trattamento.

³ Il rischio per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata è valutato sulla base dei seguenti criteri:

- a. cause del rischio;
- b. pericolo sostanziale;
- c. provvedimenti adottati o previsti per minimizzare il rischio;
- d. probabilità e gravità di una violazione della sicurezza dei dati nonostante i provvedimenti adottati o previsti.

RS 235.11

¹ RS 235.1

⁴ Nello stabilire i provvedimenti tecnici e organizzativi si applicano inoltre i seguenti criteri:

- a. lo stato della tecnica;
- b. le spese di implementazione.

⁵ La necessità di protezione dei dati personali, il rischio e i provvedimenti tecnici e organizzativi sono verificati durante l'intera durata del trattamento. Se necessario, i provvedimenti sono aggiornati.

Art. 2 Obiettivi

Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati:

- a. siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità);
- b. siano disponibili quando necessario (disponibilità);
- c. non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità);
- d. siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità).

Art. 3 Provvedimenti tecnici e organizzativi

¹ Per garantire la confidenzialità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché:

- a. le persone autorizzate abbiano accesso solo ai dati personali di cui abbisognano al fine di adempiere i loro compiti (controllo dell'accesso ai dati);
- b. solo le persone autorizzate abbiano accesso ai locali e agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati personali (controllo dell'accesso ai locali e agli impianti);
- c. le persone non autorizzate non possano utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione (controllo degli utenti);

² Per garantire la disponibilità e l'integrità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché:

- a. le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, spostare, cancellare o distruggere supporti di dati (controllo dei supporti di dati);
- b. le persone non autorizzate non possano salvare, leggere, modificare, cancellare o distruggere dati personali nella memoria (controllo di memoria);
- c. le persone non autorizzate non possano leggere, copiare, modificare, cancellare o distruggere dati personali in occasione della comunicazione degli stessi o del trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
- d. la disponibilità e l'accesso ai dati personali possano essere rapidamente ripristinati in caso di incidente fisico o tecnico (ripristino);

- e. siano disponibili tutte le funzioni del sistema di trattamento automatizzato dei dati (disponibilità), siano segnalati eventuali malfunzionamenti (affidabilità) e i dati personali registrati non siano danneggiati da malfunzionamenti del sistema (integrità dei dati);
- f. sia sempre aggiornato il livello di sicurezza dei sistemi operativi e delle applicazioni e siano colmate le lacune critiche riscontrate (sicurezza del sistema).

³ Per garantire la tracciabilità, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti adeguati affinché:

- a. si possa verificare quali dati personali sono stati introdotti o modificati nel sistema di trattamento automatizzato dei dati, in quale momento e da chi (controllo dell'introduzione);
- b. si possa verificare a chi sono stati comunicati dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione (controllo di comunicazione);
- c. si possano individuare rapidamente le violazioni della sicurezza dei dati (individuazione) e adottare provvedimenti per ridurre o eliminare le conseguenze (eliminazione).

Art. 4 Verbalizzazione

¹ Se dati personali degni di particolare protezione sono trattati automaticamente su grande scala o se si esegue una profilazione a rischio elevato e i provvedimenti preventivi possono non garantire la protezione dei dati, il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato del trattamento verbalizzano almeno la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. In particolare, la verbalizzazione deve avere luogo quando non è possibile stabilire a posteriori se i dati sono stati trattati ai fini per i quali sono stati raccolti o comunicati.

² Nel caso di trattamento automatico dei dati personali l'organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile del trattamento verbalizzano almeno la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

³ Nel caso di dati personali accessibili in modo generalizzato al pubblico sono verbalizzati almeno la registrazione, modificazione, cancellazione e distruzione dei dati.

⁴ I verbali riportano informazioni sull'identità della persona che ha effettuato il trattamento, sul tipo, la data e l'ora del trattamento nonché, all'occorrenza, sull'identità del destinatario dei dati.

⁵ I verbali sono conservati per almeno un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Sono accessibili esclusivamente agli organi e alle persone incaricate di verificare l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati e sono utilizzati soltanto a tale fine.

Art. 5 Regolamento dei privati sul trattamento

¹ Il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

- a. trattano su grande scala dati personali degni di particolare protezione; o
- b. eseguono una profilazione a rischio elevato.

² Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull'organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati.

³ Il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato aggiornano periodicamente il regolamento. Se è stato designato un consulente per la protezione dei dati, il regolamento è messo a sua disposizione.

Art. 6 Regolamento degli organi federali sul trattamento

¹ L'organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

- a. trattano dati personali degni di particolare protezione;
- b. effettuano una profilazione;
- c. trattano dati personali ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 lettera c LPD;
- d. concedono l'accesso a dati personali a Cantoni, autorità estere, organizzazioni internazionali o privati;
- e. connettono tra loro raccolte di dati; o
- f. gestiscono insieme ad altri organi federali un sistema d'informazione o raccolte di dati.

² Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull'organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati.

³ L'organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile aggiornano periodicamente il regolamento e lo mettono a disposizione del consulente per la protezione dei dati.

Sezione 2: Trattamento da parte del responsabile del trattamento

Art. 7

¹ La previa autorizzazione del titolare del trattamento, che permette al responsabile del trattamento di trasferire il trattamento dei dati a un terzo, può essere di natura specifica o generale.

² Se l'autorizzazione è di natura generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento su qualsiasi modifica prevista per quanto riguarda il coinvolgimento o la sostituzione di altri terzi. Il titolare del trattamento può opporsi a tale modifica.

Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero

Art. 8 Valutazione dell'adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale

¹ Gli Stati, i territori, determinati settori di uno Stato e gli organismi internazionali con una protezione adeguata dei dati sono elencati nell'allegato 1.

² Per valutare se uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati, vanno segnatamente presi in considerazione i seguenti criteri:

- a. gli impegni internazionali dello Stato o dell'organismo internazionale, in particolare nel settore della protezione dei dati;
- b. lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo;
- c. la legislazione vigente in particolare in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente;
- d. l'effettiva garanzia dei diritti delle persone interessate e della tutela giurisdizionale;
- e. l'effettivo funzionamento di una o più autorità indipendenti responsabili della protezione dei dati nello Stato in questione o alle quali è assoggettato un organismo internazionale e dotate di poteri e competenze sufficienti.

³ L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) viene consultato al momento di ogni valutazione. Possono essere presi in considerazione i pareri di organismi internazionali o autorità estere competenti per la protezione dei dati.

⁴ L'adeguatezza della protezione dei dati è periodicamente oggetto di una nuova valutazione.

⁵ Le valutazioni vengono pubblicate.

⁶ Se dalla valutazione secondo il capoverso 4 o da altre informazioni si evince che non è più garantita una protezione adeguata dei dati, l'allegato 1 è modificato; tale modifica non ha alcuna ripercussione sulle comunicazioni di dati già avvenute.

Art. 9 Clausole contrattuali di protezione dei dati e garanzie specifiche

¹ Le clausole contrattuali di protezione dei dati di un contratto secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera b LPD e le garanzie specifiche secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera c LPD contengono almeno i seguenti punti:

- a. l'applicazione dei principi della liceità, della buona fede, della proporzionalità, della trasparenza, della finalità e dell'esattezza;
- b. le categorie dei dati personali comunicati e delle persone interessate;
- c. il tipo e lo scopo della comunicazione dei dati personali;

- d. all'occorrenza, il nome degli Stati o degli organismi internazionali cui sono comunicati dati personali nonché i requisiti della comunicazione;
- e. i requisiti della conservazione, della cancellazione e della distruzione di dati personali;
- f. i destinatari o le categorie dei destinatari;
- g. i provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati;
- h. l'obbligo di comunicare le violazioni della sicurezza dei dati;
- i. se i destinatari sono titolari del trattamento, l'obbligo di informare le persone interessate dal trattamento;
- j. i diritti della persona interessata, segnatamente:
 - 1. il diritto d'accesso e il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati,
 - 2. il diritto di opporsi alla comunicazione dei dati,
 - 3. il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati che la concernono,
 - 4. il diritto di chiedere tutela giurisdizionale a un'autorità indipendente.

² Il titolare del trattamento e, nel caso di clausole contrattuali sulla protezione dei dati, il responsabile del trattamento prendono misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti dette clausole o le garanzie specifiche.

³ Se l'IFPDT è stato informato sulle clausole contrattuali di protezione dei dati o sulle garanzie specifiche, l'obbligo di informare è considerato adempiuto per tutte le ulteriori comunicazioni che:

- a. si basano sulle medesime clausole contrattuali o garanzie, sempre che le categorie dei destinatari, la finalità del trattamento o le categorie di dati rimangano sostanzialmente immutate; o
- b. sono effettuate in seno alla medesima persona giuridica o società o tra imprese che appartengono allo stesso gruppo.

Art. 10 Clausole tipo di protezione dei dati

¹ Se comunica dati personali all'estero mediante clausole tipo di protezione dei dati secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera d LPD, il titolare o il responsabile del trattamento adotta provvedimenti adeguati per garantire che il destinatario le rispetti.

² L'IFPDT pubblica un elenco di clausole tipo di protezione dei dati che ha approvato, emanato o riconosciuto. Comunica i risultati dell'esame delle clausole tipo di protezione dei dati che gli sono state sottoposte entro 90 giorni dalla loro ricezione.

Art. 11 Norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati

¹ Le norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera e LPD valgono per tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo.

² Comprendono almeno i punti menzionati nell'articolo 9 capoverso 1 e le seguenti indicazioni:

- a. l'organizzazione e i dati di contatto del gruppo e delle sue imprese;
- b. le misure adottate in seno al gruppo per il rispetto delle norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati.

³ L'IFPDT comunica i risultati dell'esame delle norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati che gli sono state sottoposte entro 90 giorni dalla loro ricezione.

Art. 12 Codici di condotta e certificazioni

¹ I dati personali possono essere comunicati all'estero, se un codice di condotta o una certificazione garantisce una protezione adeguata dei dati.

² Il codice di condotta deve essere previamente sottoposto all'IFPDT per approvazione.

³ Il codice di condotta o la certificazione deve essere corredato dall'impegno vincolante ed esecutivo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato terzo di applicare le misure contenutevi.

Capitolo 2: Obblighi del titolare del trattamento

Art. 13 Modalità dell'obbligo di informare

Il titolare del trattamento comunica alla persona interessata le informazioni sull'ottenimento di dati personali in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.

Art. 14 Conservazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Il titolare del trattamento conserva la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per almeno due anni dopo la fine del trattamento.

Art. 15 Notifica di violazioni della sicurezza dei dati

¹ La notifica all'IFPDT di una violazione della sicurezza dei dati riporta le seguenti informazioni:

- a. il tipo di violazione;
- b. se possibile, il momento e la durata;
- c. se possibile le categorie e il numero approssimativo dei dati personali interessati;
- d. se possibile, le categorie e il numero approssimativo delle persone interessate;
- e. le conseguenze, compresi eventuali rischi, per le persone interessate;

- f. le misure adottate o previste per eliminare il difetto e ridurne le conseguenze, inclusi gli eventuali rischi;
 - g. i nomi e i dati di una persona di contatto.
- ² Se non è in grado di comunicare contemporaneamente tutte le informazioni, il titolare del trattamento fornisce quanto prima le informazioni mancanti.
- ³ Se è tenuto a informare la persona interessata, il titolare del trattamento le comunica in una lingua semplice e comprensibile almeno le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a ed e–g.
- ⁴ Il titolare del trattamento documenta le violazioni. La documentazione illustra i fatti legati agli eventi, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati. Deve essere conservata per almeno due anni dalla notifica secondo il capoverso 1.

Capitolo 3: Diritti della persona interessata

Sezione 1: Diritto d’accesso

Art. 16 Modalità

- ¹ Chi domanda informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali al titolare del trattamento deve farlo per scritto. Se il titolare del trattamento è d’accordo, la domanda può anche essere presentata in forma orale.
- ² Le informazioni sono fornite per scritto o nella forma in cui sono disponibili i dati. D’intesa con il titolare del trattamento, la persona interessata può consultare i suoi dati sul posto. Le informazioni possono essere fornite in forma orale se la persona interessata è d’accordo.
- ³ Le informazioni possono essere domandate e comunicate per via elettronica.
- ⁴ Le informazioni devono essere comunicate in una forma comprensibile per la persona interessata.
- ⁵ Il titolare del trattamento adotta misure adeguate per identificare la persona interessata. Quest’ultima ha l’obbligo di collaborare.

Art. 17 Competenza

- ¹ Se più titolari del trattamento trattano congiuntamente dati personali, la persona interessata può esercitare il suo diritto d’accesso presso ciascuno di essi.
- ² Se la domanda riguarda dati trattati da un responsabile del trattamento, quest’ultimo aiuta il titolare del trattamento a comunicare le informazioni, a meno che non risponda egli stesso alla domanda per conto del titolare del trattamento.

Art. 18 Termine

- ¹ Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

² Se le informazioni non possono essere fornite entro 30 giorni, il titolare del trattamento ne informa la persona interessata e le comunica il termine entro il quale le informazioni saranno fornite.

³ Se il titolare del trattamento rifiuta, limita o differisce l'informazione, deve comunicarlo entro il suddetto termine.

Art. 19 Eccezioni alla gratuità

¹ Se la comunicazione delle informazioni comporta un onere sproporzionato, il titolare del trattamento può richiedere alla persona interessata un'adeguata partecipazione alle spese.

² La partecipazione ammonta al massimo a 300 franchi.

³ Il titolare del trattamento informa la persona interessata in merito all'entità della partecipazione prima che le siano comunicate le informazioni. Se la persona interessata non conferma la domanda entro dieci giorni, quest'ultima è considerata ritirata senza spese. Il termine di cui all'articolo 18 capoverso 1 decorre dalla fine del periodo di riflessione di dieci giorni.

Sezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati

Art. 20 Portata del diritto

¹ Per dati personali che la persona interessata ha comunicato al titolare del trattamento si intendono:

- a. i dati che la persona ha messo a disposizione del titolare del trattamento consapevolmente e volutamente;
- b. i dati che il titolare del trattamento ha rilevato sulla persona interessata e sul suo comportamento nel quadro dell'utilizzo di un servizio o di un apparecchio.

² I dati personali che il titolare del trattamento ha prodotto in un'analisi separata dei dati personali messi a disposizione o osservati non sono considerati dati personali che la persona interessata ha comunicato al titolare del trattamento.

Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione

¹ Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento.

² Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili.

³ L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche.

Art. 22 Termine, modalità e competenza

Gli articoli 16 capoversi 1 e 5 nonché 17–19 sono applicabili per analogia al diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati.

**Capitolo 4:
Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte
di persone private****Art. 23** Consulente per la protezione dei dati

Il titolare del trattamento:

- a. mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati le risorse necessarie;
- b. concede al consulente per la protezione dei dati l'accesso a qualsiasi informazione, documento, registro delle attività di trattamento e dato personale necessario all'adempimento dei suoi compiti;
- c. concede al consulente per la protezione dei dati il diritto di informare i massimi organi dirigenti o amministrativi in casi importanti.

Art. 24 Eccezione all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento

Le imprese e le altre organizzazioni di diritto privato che al 1° gennaio di un anno impiegano meno di 250 collaboratori e le persone fisiche sono esentate dall'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, salvo che sia adempiuta una delle seguenti condizioni:

- a. sono trattati su vasta scala dati personali degni di particolare protezione;
- b. viene eseguita una profilazione ad alto rischio.

**Capitolo 5:
Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte
di organi federali****Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati****Art. 25** Nomina

Ciascun organo federale nomina un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare congiuntamente un consulente per la protezione dei dati.

Art. 26 Requisiti e compiti

¹ Il consulente per la protezione dei dati:

- a. dispone delle conoscenze tecniche necessarie;

- b. esercita la sua funzione in modo indipendente dall'organo federale e senza ricevere da questi istruzioni.

² Ha i seguenti compiti:

- a. contribuire all'applicazione delle norme sulla protezione dei dati, in particolare:
 - 1. verificando il trattamento di dati personali e raccomandando provvedimenti correttivi se si constata una violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati,
 - 2. fornendo consulenza al titolare del trattamento nell'allestimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e verificandone l'esecuzione;
- b. fungere da interlocutore per le persone interessate;
- c. formare e fornire consulenza in materia di protezione dei dati ai collaboratori dell'organo federale.

Art. 27 Obblighi dell'organo federale

¹ L'organo federale ha i seguenti obblighi nei confronti del consulente per la protezione dei dati:

- a. gli concede l'accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali che gli sono necessari all'adempimento dei suoi compiti;
- b. provvede affinché sia informato su qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.

² Pubblica i dati di contatto del consulente della protezione dei dati in Internet e li comunica all'IFPDT.

Art. 28 Servizio di contatto dell'IFPDT

Il consulente per la protezione dei dati è il servizio di contatto dell'IFPDT per le questioni riguardanti il trattamento di dati personali da parte dell'organo federale in questione.

Sezione 2: Obbligo di informare

Art. 29 Obbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali

L'organo federale informa il destinatario sull'attualità, l'affidabilità e la completezza dei dati personali comunicati, nella misura in cui tali informazioni non risultino dai dati medesimi o dalle circostanze.

Art. 30 Obbligo di informare in occasione del trattamento automatizzato di dati personali

Se la persona interessata non è obbligata a fornire informazioni, l'organo federale titolare del trattamento che raccoglie sistematicamente dati personali la informa in merito.

**Sezione 3:
Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all'IFPDT****Art. 31**

¹ L'organo federale titolare del trattamento notifica all'IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato al momento dell'autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto.

² La notifica contiene le indicazioni di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettere a–d LPD e la probabile data di inizio delle attività di trattamento.

³ L'IFPDT inserisce tale notifica nel registro delle attività di trattamento.

⁴ L'organo federale responsabile del trattamento aggiorna la notifica con il passaggio all'esercizio produttivo o alla sospensione del progetto.

Sezione 4: Sistemi pilota**Art. 32** Carattere imprescindibile del sistema pilota

Un sistema pilota è imprescindibile se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

- a. l'adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche di cui devono dapprima essere valutati gli effetti;
- b. l'adempimento di un compito richiede importanti misure organizzative o tecniche la cui efficacia deve dapprima essere esaminata, in particolare in caso di collaborazione tra organi della Confederazione e dei Cantoni;
- c. l'adempimento di un compito richiede che i dati personali siano accessibili mediante procedura di richiamo.

Art. 33 Procedura di autorizzazione del sistema pilota

¹ Prima di consultare le unità amministrative interessate, l'organo federale competente per il sistema pilota illustra come s'intende garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 35 LPD e invita l'IFPDT a presentare un parere.

² L'IFPDT presenta un parere sul rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 35 LPD. A tal fine, l'organo federale gli mette a disposizione tutti i documenti necessari, in particolare:

- a. una descrizione generale del sistema pilota;
- b. un rapporto attestante che l'adempimento dei compiti legali necessita un trattamento secondo l'articolo 34 capoverso 2 LPD e che una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore della legge formale è imprescindibile;
- c. una descrizione dell'organizzazione interna e delle procedure di trattamento e di controllo dei dati;
- d. una descrizione dei provvedimenti di sicurezza e di protezione dei dati;
- e. un progetto di ordinanza che disciplini le modalità di trattamento o le grandi linee di tale atto normativo;
- f. la pianificazione delle diverse fasi del sistema pilota.

³ L'IFPDT può esigere altri documenti e procedere a verifiche complementari.

⁴ L'organo federale informa l'IFPDT di ogni modifica importante che concerne il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 35 LPD. Se necessario, l'IFPDT presenta nuovamente un parere.

⁵ Il parere dell'IFPDT è allegato alla proposta al Consiglio federale.

⁶ Il trattamento automatizzato dei dati è disciplinato in un'ordinanza.

Art. 34 Rapporto di valutazione

¹ L'organo federale competente sottopone per parere all'IFPDT il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale.

² Sottopone il rapporto di valutazione al Consiglio federale accompagnato dal parere dell'IFPDT.

Sezione 5: Trattamento di dati per scopi impersonali

Art. 35

Se dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica, e nel contempo per un altro scopo, le eccezioni di cui all'articolo 39 capoverso 2 LPD sono applicabili soltanto al trattamento per scopi impersonali.

Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 36 Sede e segretariato permanente

¹ La sede dell'IFPDT è a Berna.

² Ai rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato permanente dell'IFPDT si applica la legislazione sul personale federale. Gli impiegati sono assicurati nell'ambito

della Cassa di previdenza della Confederazione presso la Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 37 Canale di comunicazione

¹ L'IFPDT comunica con il Consiglio federale per il tramite del cancelliere della Confederazione. Questi trasmette al Consiglio federale proposte, pareri e rapporti senza modificarli.

² L'IFPDT presenta rapporti all'attenzione dell'Assemblea federale tramite i servizi del Parlamento.

Art. 38 Comunicazione di decisioni, direttive e progetti

¹ Nell'ambito della protezione dei dati i dipartimenti e la Cancelleria federale comunicano all'IFPDT le loro decisioni in forma anonimizzata nonché le loro direttive.

² Gli organi federali presentano all'IFPDT tutti i progetti di atti normativi che riguardano il trattamento di dati personali, la protezione dei dati e l'accesso ai documenti ufficiali.

Art. 39 Trattamento di dati personali

L'IFPT può trattare dati personali compresi i dati particolarmente degni di protezione, in particolare per:

- a. esercitare le sue attività di vigilanza;
- b. esercitare le sue attività di consulenza;
- c. collaborare con autorità federali, cantonali ed estere;
- d. adempiere compiti nel quadro delle disposizioni penali secondo la LPD;
- e. eseguire procedure di mediazione ed emanare raccomandazioni secondo la legge del 17 dicembre 2004² sulla trasparenza (LTras);
- f. eseguire valutazioni secondo la LTras;
- g. eseguire procedure per l'accesso a documenti ufficiali secondo la LTras;
- h. informare la vigilanza parlamentare;
- i. informare il pubblico;
- j. esercitare le sue attività di formazione.

Art. 40 Autocontrollo

L'IFPDT elabora un regolamento sul trattamento per tutti i trattamenti automatizzati; l'articolo 6 capoverso 1 non è applicabile.

² RS 152.3

Art. 41 Cooperazione con il NCSC

¹ Con il consenso del titolare del trattamento soggetto all'obbligo di notifica, l'IFPDT può inoltrare la notifica di una violazione della sicurezza dei dati per un esame dell'evento al Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC). La comunicazione può contenere dati personali.

² L'IFPDT invita il NCSC a prendere posizione prima di ordinare a un organo federale di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 LPD.

Art. 42 Registro delle attività di trattamento degli organi federali

¹ Il registro delle attività di trattamento degli organi federali contiene le indicazioni degli organi federali di cui agli articoli 12 capoversi 2 LPD e 31 capoverso 2 della presente ordinanza.

² È pubblicato su Internet. Non sono pubblicate le iscrizioni nel registro sulle previste attività di trattamento automatizzate secondo l'articolo 31.

Art. 43 Codice di condotta

Se gli è presentato un codice di condotta, l'IFPDT comunica nel suo parere se tale codice soddisfa le condizioni dell'articolo 22 capoverso 5 lettere a e b LPD.

Art. 44 Emolumenti

¹ Gli emolumenti fatturati dall'IFPDT sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa oraria va da 150 a 250 franchi, a seconda della funzione della persona competente.

³ In caso di prestazioni di portata straordinaria oppure di difficoltà o urgenza particolari possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento di cui al capoverso 2.

⁴ Se la persona soggetta a emolumento può utilizzare la prestazione dell'IFPDT a scopi commerciali, possono essere riscossi supplementi fino al 100 per cento dell'emolumento di cui al capoverso 2.

⁵ Per il resto si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 45** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell'allegato 2.

³ RS 172.041.1

Art. 46 Disposizioni transitorie

¹ Ai trattamenti di dati che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva (UE) 2016/680⁴, l'articolo 4 capoverso 2 si applica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza o al più tardi alla fine del ciclo di vita del sistema. Fino ad allora tali trattamenti sottostanno all'articolo 4 capoverso 1.

² L'articolo 8 capoverso 5 non si applica alle valutazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ L'articolo 31 non si applica alle previste attività di trattamento automatizzato per le quali all'entrata in vigore della presente ordinanza è già stato autorizzato il progetto o è già stata presa la decisione sullo sviluppo del progetto.

Art. 47 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2023

31 agosto 2022

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio GU L 119/89 del 4.5.2016, pag. 89.

Allegato 1
(art. 8 cpv. 1)

Stati, territori, determinati settori di uno Stato e organismi internazionali in cui è garantita una protezione adeguata dei dati

- 1 Germania*
- 2 Andorra***
- 3 Argentina***
- 4 Austria*
- 5 Belgio*
- 6 Bulgaria***
- 7 Canada***

Un adeguato livello di protezione dei dati è garantito se si applica la legge federale canadese «Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques», del 13 aprile 2000⁵ nella sfera privata o una legge sostanzialmente simile di una provincia canadese. La legge federale si applica ai dati personali raccolti, trattati o comunicati nell'ambito di attività commerciali, a prescindere dal fatto che si tratti di organizzazioni quali associazioni, società di persone, singole persone o organizzazioni sindacali oppure di imprese disciplinate dal diritto federale quali installazioni, opere, imprese o attività imprenditoriali che ricadono sotto la competenza legislativa del Parlamento canadese. Le province Québec, British Columbia e Alberta hanno emanato una legge sostanzialmente simile alla legge federale; le province Ontario, New Brunswick, Terranova, Labrador e Nuova Scozia hanno emanato una legge sostanzialmente simile alla legge federale nell'ambito dei dati sanitari. In tutte le province canadesi la legge federale si applica ai dati personali ottenuti, trattati o comunicati alle imprese disciplinate dal diritto federale, compresi i dati sugli impiegati di queste imprese. La legge federale si applica anche ai dati personali trasmessi in un'altra provincia o in un altro Paese nell'ambito di attività commerciali.

- 8 Cipro***
- 9 Croazia***

⁵ Il testo della legge federale canadese è reperibile al seguente indirizzo: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-8.6/FullText.html>

-
- 10 Danimarca*
 - 11 Spagna*
 - 12 Estonia*
 - 13 Finlandia*
 - 14 Francia*
 - 15 Gibilterra***
 - 16 Grecia*
 - 17 Guernsey***
 - 18 Ungheria*
 - 19 Isola di Man***
 - 20 Isole Färöer***
 - 21 Irlanda***
 - 22 Islanda*
 - 23 Israele***
 - 24 Italia*
 - 25 Jersey***
 - 26 Lettonia*
 - 27 Liechtenstein*
 - 28 Lituania*
 - 29 Lussemburgo*
 - 30 Malta*
 - 31 Principato di Monaco***
 - 32 Norvegia*
 - 33 Nuova Zelanda***
 - 34 Paesi Bassi*
 - 35 Polonia*
 - 36 Portogallo*
 - 37 Cechia*
 - 38 Romania***
 - 39 Regno Unito**
 - 40 Slovacchia*
 - 41 Slovenia*

- 42 Svezia*
- 43 Uruguay***

- * La valutazione dell'adeguatezza della protezione dei dati include la comunicazione di dati personali secondo la direttiva (UE) 2016/680⁶.
- ** La valutazione dell'adeguatezza della protezione dei dati include la comunicazione di dati personali in base a una decisione di esecuzione della Commissione europea che constata l'adeguatezza della protezione dei dati secondo la direttiva (UE) 2016/680.
- *** La valutazione dell'adeguatezza della protezione dei dati non include la comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione prevista dalla direttiva (UE) 2016/680.

⁶ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio GU L 119/89 del 4.5.2016, pag. 89.

Allegato 2
(art. 45)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 14 giugno 1993⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011⁸ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 12 cpv. 1 lett. e nonché 2 lett. a n. 2

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

e. *Abrogata*

² Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

a. sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:

2. *Abrogato*

Art. 21 cpv. 2

² La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020⁹ sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰ sulla procedura amministrativa.

⁷ RU 1993 1962; 2000 1227; 2006 2331, 4705, 2007 4993, 2008 189, 2010 3399; 2012 5521

⁸ RS 120.4

⁹ RS 235.1

¹⁰ RS 172.021

Allegato 1 N. 2.1, riga 2

Unità amministrative	Funzioni
	... Tutte le funzioni in seno all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccetto il suo direttore ...

2. Ordinanza del 4 dicembre 2009¹¹ sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 3 e cpv. 4 lett. b

¹ Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

- a. i servizi seguenti di fedpol:
 - 3. il consulente per la protezione dei dati di fedpol: per trattare le richieste d’informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;

⁴ Beneficiano dell’accesso limitato:

- b. il consulente per la protezione dei dati di fedpol;

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dagli articoli 1–4 e 6 dell’ordinanza del 31 agosto 2022¹² sulla protezione dei dati;

3. Ordinanza del 16 agosto 2017¹³ sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dagli articoli 1–4 e 6 dell’ordinanza del 31 agosto 2022¹⁴ sulla protezione dei dati;

¹¹ RS 120.52

¹² RS 235.11

¹³ RS 121.2

¹⁴ RS 235.11

Art. 17 cpv. 3

³ IASA SIC può contenere dati personali, degni di particolare protezione o no, compresi dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona.

Art. 23 cpv. 3

³ IASA-GEX SIC può contenere dati personali, degni di particolare protezione o no, compresi dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona.

Art. 30 cpv. 3

³ INDEX SIC può contenere dati personali, degni di particolare protezione o no, compresi dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona.

Art. 38 cpv. 1

¹ I collaboratori del SIC competenti per i dossier in GEVER verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se i dati dei dossier sono ancora necessari per il trattamento e il controllo degli affari nonché per garantire processi di lavoro efficienti in seno al SIC.

Art. 44 cpv. 1

¹ I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione e il trattamento dei dati in PES verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se i dati dei dossier in PES sono ancora necessari per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn. Sono esclusi da tale verifica i dati archiviati secondo il capoverso 4.

Art. 59 cpv. 1

¹ I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in ISCO verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se i dati dei dossier in ISCO sono ancora necessari per dirigere i mezzi d'esplorazione, procedere a verifiche e redigere rapporti.

Art. 67 cpv. 2

² Possono contenere dati personali, degni di particolare protezione o no, compresi dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona.

4. Ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁵ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Art. 89a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen

È data una protezione adeguata dei dati dell'interessato ai sensi dell'articolo 111d capoverso 3 LStrI se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁶ sulla protezione dei dati.

5. Ordinanza del 10 novembre 2021¹⁷ sul sistema di ingressi/uscite

Art. 18 cpv. 1

¹ Il diritto di accesso è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁸ sulla protezione dei dati.

Art. 20 cpv. 2 lett. a

² La sicurezza dei dati per le autorità federali è inoltre retta:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁹ sulla protezione dei dati;

6. Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999²⁰ sull'asilo

Art. 1b cpv. 2, primo periodo

² Non vi figurano dati personali particolarmente degni di protezione. ...

Art. 6a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen
(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)

È data una protezione adeguata dei dati della persona interessata ai sensi dell'articolo 102c capoverso 3 LAsi se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²¹ sulla protezione dei dati (OPDa).

¹⁵ RS 142.201

¹⁶ RS 235.11

¹⁷ RS 142.206

¹⁸ RS 235.1

¹⁹ RS 235.11

²⁰ RS 142.314

²¹ RS 235.11

Art. 12 lett. a

La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'OPDa²²;

7. Ordinanza VIS del 18 dicembre 2013²³*Art. 31 cpv. 1*

¹ Se una persona fa valere il proprio diritto d'accesso ai dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve presentare alla SEM una domanda nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁴ sulla protezione dei dati (OPDa). La pretesa di altri diritti da parte della persona interessata è retta dall'articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020²⁵ sulla protezione dei dati.

Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e c

¹ Al momento di rilevare i dati personali del richiedente, compresi i dati biometrici, questi è informato per scritto:

- a. dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento;
- c. dei destinatari o delle categorie di destinatari ai quali sono comunicati dati personali;

Art. 34 lett. a

La sicurezza dei dati è retta da:

- a. dall'OPDa²⁶;

8. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006²⁷*Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4*

Concerne soltanto il testo francese

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

- 22 RS 235.11
23 RS 142.512
24 RS 235.11
25 RS 235.1
26 RS 235.11
27 RS 142.513

Art. 17 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022²⁸ sulla protezione dei dati (OPDa);

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹ I diritti degli interessati, segnatamente il diritto d'accesso, il diritto di essere informati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla distruzione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁹ sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 1968³⁰ sulla procedura amministrativa, nonché dagli articoli 111e–111g LStrI³¹.

² L'interessato che intende far valere i propri diritti deve presentare alla SEM una domanda nella forma prevista dall'articolo 16 OPDa³².

9. Ordinanza del 20 settembre 2002³³ sui documenti d'identità

Art. 40 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 42 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque può domandare all'Ufficio federale nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022³⁴ sulla protezione dei dati se sono elaborati dati a suo riguardo.

³ Al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'informazione è applicabile l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020³⁵ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 43 Altri diritti delle persone interessate

Gli altri diritti delle persone interessate sono retti dall'articolo 41 LPD³⁶.

- 28 RS 235.11
29 RS 235.1
30 RS 172.021
31 RS 142.20
32 RS 235.11
33 RS 143.11
34 RS 235.11
35 RS 235.1
36 RS 235.1

10. Ordinanza del 14 novembre 2012³⁷ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Art. 30 cpv. 1, 3 e 5

¹ Ogni straniero può domandare alla SEM nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022³⁸ sulla protezione dei dati se nell'ISR sono elaborati dati che lo riguardano.

³ Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'informazione richiesta sono retti dall'articolo 26 della legge federale del 25 giugno 2020³⁹ sulla protezione dei dati (LPD).

⁵ Le altre pretese degli interessati sono rette dall'articolo 41 LPD.

11. Ordinanza del 2 novembre 2016⁴⁰ concernente la legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Art. 10 cpv. 2

² L'archiviazione dei dati si basa sull'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020⁴¹ sulla protezione dei dati e sulle disposizioni della legge federale del 26 giugno 1998⁴² sull'archiviazione.

12. Ordinanza dell'8 settembre 1999⁴³ sull'archiviazione

Art. 12 cpv. 3, primo periodo

³ I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione. ...

Art. 14 cpv. 1

¹ Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione si applica il termine di protezione prorogato a 50 anni di cui all'articolo 11 della legge, che nel caso particolare può essere riacorciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge.

37 RS 143.5
38 RS 235.11
39 RS 235.1
40 RS 150.21
41 RS 235.1
42 RS 152.1
43 RS 152.11

Art. 26 cpv. 2

Abrogato

13. Ordinanza del 24 maggio 2006⁴⁴ sulla trasparenza

Art. 12 cpv. 1, 2 primo e secondo periodo e 3

¹ L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) esamina se l'autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.

² Ascolta i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di giungere a un compromesso. Se necessario, sottopone delle proposte. ...

³ L'IFPDT constata il risultato della procedura di mediazione e lo comunica per scritto ai partecipanti.

Art. 12a cpv. 1, frase introduttiva e 2

¹ Una domanda di mediazione richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'IFPDT in particolare se:

² Se una domanda di mediazione richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'IFPDT, questi può concedere una proroga ragionevole per portare a termine la mediazione o per emanare la raccomandazione.

Art. 12b cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e c nonché 4

¹ Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, l'IFPDT ne informa l'autorità e le impartisce un termine per:

b. *Concerne soltanto il testo tedesco*

c. *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁴ Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, l'IFPDT può constatare l'insuccesso della mediazione.

Art. 13 cpv. 1, 3 e 4

¹ Nella raccomandazione l'IFPDT menziona in particolare il diritto dei partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione secondo l'articolo 15 LTras e li informa del termine a loro disposizione.

³ L'IFPDT pubblica le raccomandazioni e prende gli opportuni provvedimenti per garantire la protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla procedura di mediazione.

⁴⁴ RS 152.31

⁴ Se la protezione di dati di cui al capoverso 3 non è possibile, l'IFPDT rinuncia a pubblicare la raccomandazione.

Art. 13a Informazione dell'IFPDT da parte dell'autorità
(art. 15 e 16 LTrans)

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale trasmettono all'IFPDT una copia della propria decisione ed eventuali decisioni delle autorità di ricorso.

Art. 21, frase introduttiva

Ogni autorità comunica annualmente all'IFPDT:

14. Ordinanza del 25 novembre 1998⁴⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 27i Protezione dei dati personali

Ogni servizio amministrativo invitato dall'organo d'inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020⁴⁶ sulla protezione dei dati.

15. Ordinanza GEVER del 3 aprile 2019⁴⁷

Ingresso

visto l'articolo 57h^{ter} della legge del 21 marzo 1997⁴⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

Art. 2 cpv. 3

³ È considerato sistema di gestione degli affari ogni sistema informatico che, ai sensi dell'articolo 57h LOGA, serve al trattamento degli affari e alla gestione di documenti, inclusa la corrispondenza.

⁴⁵ RS 172.010.1

⁴⁶ RS 235.1

⁴⁷ RS 172.010.441

⁴⁸ RS 172.010

16. Ordinanza del 22 febbraio 2012⁴⁹ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione

Titolo

Ordinanza

sul trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (OTUIC)

Art. 1 lett. a e b

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *dati amministrati*: dati personali e dati di persone giuridiche che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;
- b. *dati non amministrati*: dati personali e dati di persone giuridiche che sono registrati, ma non utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati, o per lo meno non regolarmente, nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;

Art. 10 cpv. 3

³ Il consulente per la protezione dei dati dell'organo federale responsabile riceve una copia dell'incarico.

Art. 14 Nessun diritto degli utenti all'analisi

Gli utenti dell'infrastruttura elettronica della Confederazione non hanno alcun diritto all'analisi dei loro dati ai sensi della presente ordinanza.

17. Ordinanza del 25 novembre 2020⁵⁰ sulla trasformazione digitale e l'informatica

Art. 26 cpv. 2

² Nel sistema GDB non possono essere gestiti dati personali degni di particolare protezione.

⁴⁹ RS 172.010.442

⁵⁰ RS 172.010.58

18. Ordinanza del 19 ottobre 2016⁵¹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione

Art. 11 cpv. 2

Abrogato

Art. 13 cpv. 4

⁴ I dati possono essere messi a disposizione automaticamente di altri sistemi d'informazione interni alla Confederazione per essere ripresi e armonizzati a condizione che il sistema interessato:

- a. disponga di una base legale e di un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022⁵² sulla protezione dei dati (OPDa); e
- b. sia notificato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l'articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 2020⁵³ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 17 cpv. 2

² A tal fine il servizio competente del sistema d'informazione gestito esternamente o che necessita l'accesso al sistema d'informazione esterno formula una richiesta scritta, specificando le persone interessate, e la invia tramite il consulente per la protezione dei dati competente all'organo federale responsabile del sistema d'informazione che fornisce i dati richiesti.

Art. 18 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... In particolare, ogni organo responsabile di un sistema secondo la presente ordinanza emana un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 6 OPDa⁵⁴.

Art. 25 cpv. 2

² I dati verbalizzati sono conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali e distrutti entro due anni. Essi non sono archiviati.

Art. 26 cpv. 2

² A tal fine, tramite il consulente per la protezione dei dati, deve essere inviata all'organo responsabile del sistema IAM una richiesta scritta in cui vengono indicati lo

⁵¹ RS 172.010.59

⁵² RS 235.11

⁵³ RS 235.1

⁵⁴ RS 235.11

scopo e la base legale. La trasmissione può essere concordata in maniera analoga anche nell'accordo di gestione stipulato tra l'organo responsabile e il gestore del sistema IAM.

19. Ordinanza del 20 giugno 2018⁵⁵ concernente il trattamento dei dati nel sistema di gestione dei mandati del Servizio linguistico DFAE

Ingresso

visto l'articolo 57^{ter} della legge del 21 marzo 1997⁵⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

Art. 13 cpv. 2

² I verbali sono conservati al massimo per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

20. Ordinanza del 4 maggio 2016⁵⁷ sugli emolumenti di fedpol

Art. 1 cpv. 1 lett. d

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

- d. le decisioni e le prestazioni ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 agosto 2022⁵⁸ sulla protezione dei dati;

21. Ordinanza del 12 febbraio 2020⁵⁹ sugli appalti pubblici

Art. 24 cpv. 2, secondo periodo

² ... Nel caso di un offerente estero o di subappaltatori esteri, il competente servizio di revisione interna o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020⁶⁰ sulla protezione dei dati.

⁵⁵ RS 172.010.60

⁵⁶ RS 172.010

⁵⁷ RS 172.043.60

⁵⁸ RS 235.11

⁵⁹ RS 172.056.11

⁶⁰ RS 235.1

22. Ordinanza del 29 ottobre 2008⁶¹ sull'organizzazione della Cancelleria federale

Art. 5a cpv. 3 lett. c

³ Su proposta della Cancelleria federale, la Conferenza dei segretari generali stabilisce quante persone abbiano accesso a EXE-BRC mediante procedura di richiamo:

- c. presso l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT);

Art. 10 cpv. 1

¹ L'IFPDT è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

23. Ordinanza SSVIP del 18 novembre 2015⁶²

Art. 11 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono rette:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022⁶³ sulla protezione dei dati;

24. Ordinanza del 25 novembre 1998⁶⁴ concernente lo Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto

Art. 14, rubrica e cpv. 1 (concerne soltanto i testi tedesco e francese) nonché 2 primo periodo

² Il DFGP è titolare della banca dati. ...

25. Ordinanza del 22 novembre 2017⁶⁵ sulla protezione dei dati personali del personale federale

Art. 2 Informazione degli impiegati

Gli impiegati sono informati prima dell'introduzione o della modifica di un sistema d'informazione o di una banca dati.

⁶¹ RS 172.210.10

⁶² RS 172.211.21

⁶³ RS 235.11

⁶⁴ RS 172.213.80

⁶⁵ RS 172.220.111.4

Art. 9 cpv. 1

¹ Il dossier di candidatura può contenere dati personali degni di particolare protezione, in particolare nel curriculum vitae.

Art. 16 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 28 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 34 cpv. 1 lett. b

¹ I dati contenuti nel SIGDP, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d'informazione a condizione che:

- b. il sistema d'informazione sia stato notificato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l'articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 2020⁶⁶ sulla protezione dei dati (LPD);

Art. 37 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 44 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 51 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 57 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 65 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

⁶⁶ RS 235.1

26. Ordinanza Web DFAE del 5 novembre 2014⁶⁷

Ingresso

visti l'articolo 57^{ter} della legge del 21 marzo 1997⁶⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

visto l'articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 24 marzo 2000⁶⁹ sul personale federale (LPers),

Art. 12 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono disciplinate:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022⁷⁰ sulla protezione dei dati;

Art. 13 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

27. Ordinanza del 28 aprile 2004⁷¹ sullo stato civile

Art. 83 cpv. 2-4

² Prima di adottare un provvedimento riguardante le questioni della protezione dei dati e della sicurezza dei dati, l'UFSC invita l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) a presentare un parere.

³ Consulta il Centro nazionale per la cibersecurity.

⁴ L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.

28. Ordinanza del 18 novembre 1992⁷² concernente la misurazione ufficiale

Art. 40 cpv. 5

⁵ In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è autorizzata, nell'adempimento del suo compito, a trattare dati concernenti i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili.

⁶⁷ RS 172.220.111.42

⁶⁸ RS 172.010

⁶⁹ RS 172.220.1

⁷⁰ RS 235.11

⁷¹ RS 211.112.2

⁷² RS 211.432.2

29. Ordinanza del 17 ottobre 2007⁷³ sul registro di commercio

Art. 12c cpv. 2

² L'UFRC può disciplinare lo svolgimento e l'automazione della comunicazione elettronica, segnatamente in riferimento a moduli, formato delle banche dati, struttura dei dati, processi operativi e procedure di trasmissione alternative.

30. Ordinanza Ordipro del 22 marzo 2019⁷⁴

Art. 15 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

31. Ordinanza E-VERA del 17 agosto 2016⁷⁵

Art. 9, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Distruzione di dati

¹ I dati relativi a una persona vengono distrutti dopo cinque anni dalla registrazione di una delle informazioni elencate di seguito, o al più tardi al compimento del 115° anno di età:

Art. 14 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza informatica è retta:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022⁷⁶ sulla protezione dei dati;

Art. 15 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

⁷³ RS 221.411

⁷⁴ RS 235.21

⁷⁵ RS 235.22

⁷⁶ RS 235.11

32. Ordinanza CV DFAE del 26 aprile 2017⁷⁷

Art. 6, rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 11 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

33. Ordinanza «e-vent» del 17 ottobre 2018⁷⁸

Ingresso

visto l'articolo 57^{ter} della legge del 21 marzo 1997⁷⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

Art. 13 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

34. Ordinanza Plato del 25 settembre 2020⁸⁰

Ingresso

visto l'articolo 29 della legge federale del 18 dicembre 2000⁸¹ sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri;
visto l'articolo 57^{ter} della legge del 21 marzo 1997⁸² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

Art. 14 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

⁷⁷ RS 235.23

⁷⁸ RS 235.25

⁷⁹ RS 172.010

⁸⁰ RS 235.26

⁸¹ RS 235.2

⁸² RS 172.010

35. Ordinanza del 26 giugno 2013⁸³ sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Art. 13 cpv. 1

¹ Se necessario per l'adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 25 settembre 2020⁸⁴ sulla protezione dei dati.

36. Ordinanza del 7 novembre 2012⁸⁵ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Art. 13 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 15 cpv. 1 lett. a

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'ordinanza del 31 agosto 2022⁸⁶ sulla protezione dei dati;

37. Ordinanza del 20 settembre 2013⁸⁷ sul sistema d'informazione in materia penale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 3 Regolamento per il trattamento

L'UDSC emana un regolamento per il trattamento ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022⁸⁸ sulla protezione dei dati (OPDa).

Art. 14 cpv. 1 e 2

¹ In caso di procedimenti penali non pendenti, i diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d'informazione, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge del 25 settembre 2020⁸⁹ sulla protezione dei dati e del DPA.

⁸³ RS 311.039.2

⁸⁴ RS 235.1

⁸⁵ RS 312.21

⁸⁶ RS 235.11

⁸⁷ RS 313.041

⁸⁸ RS 235.11

⁸⁹ RS 235.1

² In caso di procedimenti penali pendenti, tali diritti sono retti dagli articoli 18*d* e 36 DPA.

Art. 18 cpv. 1

¹ Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–4 e 6 OPDa⁹⁰ e le disposizioni dell’ordinanza del 27 maggio 2020⁹¹ sui ciber-rischi.

38. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006⁹²

Art. 18 cpv. 5

⁵ I dati del casellario giudiziale di cui all’articolo 366 capoversi 2–4 CP possono essere isolati in una nuova banca dati mediante registrazione o conservazione unicamente se questo è necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata.

Art. 26 cpv. 1, secondo periodo, 2 e 4

¹ ... All’occorrenza può consultare l’iscrizione completa che la concerne; sono fatte salve le restrizioni del diritto d’accesso secondo l’articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020⁹³ sulla protezione dei dati (LPD).

² Chi intende far valere il proprio diritto all’informazione deve presentare una domanda nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 2022⁹⁴ sulla protezione dei dati (OPDa).

⁴ Se la persona in questione constata che l’estratto integrale contiene dati errati, può fare valere le sue pretese secondo l’articolo 41 LPD.

Art. 27 cpv. 1 lett. b

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

- b. l’OPDa⁹⁵;

Art. 32 Diritto applicabile

Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall’articolo 39 della LPD⁹⁶.

⁹⁰ RS 235.11

⁹¹ RS 120.73

⁹² RS 331

⁹³ RS 235.1

⁹⁴ RS 235.11

⁹⁵ RS 235.11

⁹⁶ RS 235.1

39. Ordinanza EGPAP del 23 settembre 2016⁹⁷

Ingresso

visti l'articolo 57^{ter} della legge del 21 marzo 1997⁹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
visto l'articolo 11a capoverso 4 dell'assistenza in materia penale del 20 marzo 1981⁹⁹ (AIMP),

Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁰⁰ sulla protezione dei dati;

Art. 15 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 17 cpv. 1

¹ L'utilizzazione dei dati personali rilevati nel sistema per scopi statistici è retto dall'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁰¹ sulla protezione dei dati.

40. Ordinanza del 30 novembre 2001¹⁰² sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

Art. 6 cpv. 1 lett. c e d nonché 2 lett. b e c

¹ Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali ai seguenti altri destinatari:

- c. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- d. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

² La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati personali alle seguenti autorità, affinché possano adempiere i loro compiti legali:

97 RS 351.12
98 RS 172.010
99 RS 351.1
100 RS 235.11
101 RS 235.1
102 RS 360.1

- b. autorità di altri Paesi, che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro investigazioni di polizia giudiziaria, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- c. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

41. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008¹⁰³

Art. 19 cpv. 1 lett. a e b nonché 2 lett. a e b

¹ Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS ai seguenti destinatari:

- a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b. tribunali internazionali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

² La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

- a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro indagini di polizia giudiziaria, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b. tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), per il trattamento di casi concreti, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

Art. 24 cpv. 1

¹ La consegna all'Archivio federale di dati contenuti nel sistema d'informazione è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁰⁴ sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 26 giugno 1998¹⁰⁵ sull'archiviazione.

Art. 26 lett. a

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁰⁶ sulla protezione dei dati (OPDa);

¹⁰³ RS 360.2

¹⁰⁴ RS 235.1

¹⁰⁵ RS 152.1

¹⁰⁶ RS 235.11

Art. 27 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 29i cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 29l cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Le restrizioni sono rette dall'articolo 26 LPD¹⁰⁷.

Art. 29n cpv. 1 lett. a

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'OPDa¹⁰⁸;

Art. 29t cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 29v cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Le restrizioni sono rette dall'articolo 26 LPD¹⁰⁹.

Art. 29w cpv. 1 lett. a

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'OPDa¹¹⁰;

Allegato 2 n. 4.1, riga 1, colonna 2 (titolo)

Banca dati terrorismo

¹⁰⁷ RS 235.1

¹⁰⁸ RS 235.11

¹⁰⁹ RS 235.1

¹¹⁰ RS 235.11

42. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016¹¹¹

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è l'organo federale responsabile del RIPOL. Assolve i compiti seguenti:

- f. emana un regolamento sul trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹¹² sulla protezione dei dati (OPDa).

Art. 13 cpv. 1, 1^{bis} e 2, primo periodo

¹ I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹¹³ sulla protezione dei dati.

^{1bis} Le domande d'informazioni sulla segnalazione di una persona interessata per l'arresto a scopo di estradizione sono rette dall'articolo 8a LSIP¹¹⁴.

² La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve presentare a fedpol o a un'autorità di polizia del Cantone una domanda nella forma prevista dall'articolo 16 ODPa¹¹⁵. ...

Art. 14 cpv. 2 lett. a

² La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dall'OPDa¹¹⁶;

Art. 15 cpv. 1, secondo periodo e 2

¹ ... Il verbale è conservato per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

² Le consultazioni relative a persone e a danneggiati sono registrate costantemente. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

¹¹¹ RS 361.0

¹¹² RS 235.11

¹¹³ RS 235.1

¹¹⁴ RS 361

¹¹⁵ SR 235.11

¹¹⁶ RS 235.11

43. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008¹¹⁷

Art. 9a Verbalizzazione delle cancellazioni

I verbali delle cancellazioni sono conservati per un anno, a partire dal momento della cancellazione dei dati, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. I verbali sono accessibili esclusivamente al consulente per la protezione dei dati dell'Ufficio e possono essere utilizzati unicamente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 10 Archiviazione

La consegna all'Archivio federale di dati contenuti nel sistema d'informazione è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020¹¹⁸ sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 26 giugno 1998¹¹⁹ sull'archiviazione.

Art. 12 lett. a

La sicurezza dei dati è garantita:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022¹²⁰ sulla protezione dei dati;

Art. 13, secondo periodo

... I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

44. Ordinanza del 6 dicembre 2013¹²¹ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 3 cpv. 1 lett. b e d

¹ I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell'ambito dei seguenti compiti:

- b. amministrazione dei registri delle impronte digitali e delle fotografie loro trasmesse;
- d. confronto dei dati segnaletici loro forniti con quelli dei propri registri;

¹¹⁷ RS 361.2

¹¹⁸ RS 235.1

¹¹⁹ RS 152.1

¹²⁰ RS 235.11

¹²¹ RS 361.3

Art. 3a, secondo periodo

... La persona interessata è informata sull'utilizzazione di questi dati conformemente agli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 2020¹²² sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 5 cpv. 2

² La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve presentare a fedpol una domanda nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹²³ sulla protezione dei dati (OPDa).

Art. 6 Archiviazione dei dati

La consegna all'Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d'informazione è retta dall'articolo 38 LPD¹²⁴ e dalla legge federale del 26 giugno 1998¹²⁵ sull'archiviazione.

Art. 14 lett. a

La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'OPDa¹²⁶;

45. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹²⁷ sul Registro nazionale di polizia*Art. 7 cpv. 1*

¹ La consegna all'Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–c è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020¹²⁸ sulla protezione dei dati e dalla legge federale del 26 giugno 1998¹²⁹ sull'archiviazione.

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d

¹ Il diritto delle persone iscritte nel Registro all'accesso, alla rettifica e alla distruzione dei dati è retto:

- c. per le registrazioni del sistema RIPOL, dall'articolo 13 dell'ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016¹³⁰;

¹²² RS 235.1

¹²³ RS 235.11

¹²⁴ RS 235.1

¹²⁵ RS 152.1

¹²⁶ RS 235.11

¹²⁷ RS 361.4

¹²⁸ RS 235.1

¹²⁹ RS 152.1

¹³⁰ RS 361.0

- d. per le registrazioni del sistema N-SIS, dall'articolo 50 dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013¹³¹;

Art. 11 cpv. 1, secondo periodo, 2, frase introduttiva e 3

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco e francese*

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

³ I verbali sono conservati per un anno, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 12 cpv. 1 lett. a

¹ Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'ordinanza del 31 agosto 2022¹³² sulla protezione dei dati;

46. Ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013¹³³

Art. 50 rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), cpv. 1 e 6

¹ Una persona che intende esercitare il proprio diritto d'accesso presenta una richiesta a fedpol nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹³⁴ sulla protezione dei dati (OPDa). La pretesa di altri diritti della persona interessata è retta dall'articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020¹³⁵ sulla protezione dei dati (LPD).

⁶ È fatto salvo l'articolo 8a LSIP per la restrizione del diritto d'accesso in caso di segnalazioni per l'arresto a scopo di estradizione.

Art. 51 cpv. 1 e 2 lett. c

¹ I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d'ufficio le informazioni di cui all'articolo 25 LPD¹³⁶.

² È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capoverso 1 se:

- c. è prevista una limitazione del diritto di informazione ai sensi dell'articolo 26 LPD.

¹³¹ RS 362.0

¹³² RS 235.1

¹³³ RS 362.0

¹³⁴ RS 235.11

¹³⁵ RS 235.1

¹³⁶ RS 235.1

Art. 53 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'OPDa¹³⁷;

47. Ordinanza del 3 dicembre 2004¹³⁸ sui profili del DNA

Art. 8 cpv. 1

¹ Fedpol è l'organo federale titolare del sistema d'informazione.

Art. 17 cpv. 1 e 3, primo periodo

¹ Il trattamento dei dati in base alla presente ordinanza è retto dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹³⁹ sulla protezione dei dati (LPD).

³ Alla violazione dell'obbligo professionale al segreto dei collaboratori dei laboratori si applica l'articolo 62 LPD. ...

Art. 19 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dagli articoli 1–4 e 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁴⁰ sulla protezione dei dati;

48. Ordinanza Interpol del 21 giugno 2013¹⁴¹

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ Le autorità seguenti possono accedere ai dati del sistema d'informazione di polizia di Interpol tramite una procedura di richiamo:

- f. il consulente per la protezione dei dati di fedpol, per adempiere i suoi compiti di controllo;

Art. 11 cpv. 4, terzo periodo

⁴ ... Il consulente per la protezione dei dati di fedpol deve essere previamente consultato.

¹³⁷ RS 235.11

¹³⁸ RS 363.1

¹³⁹ RS 235.1

¹⁴⁰ RS 235.11

¹⁴¹ RS 366.1

Art. 12 cpv. 2, secondo periodo

² ... Il consulente per la protezione dei dati di fedpol deve essere previamente consultato.

Art. 16 cpv. 1 e 7

¹ Chi intende richiedere informazioni su dati che lo concernono deve presentare al consulente per la protezione dei dati di fedpol una domanda nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁴² sulla protezione dei dati.

⁷ La pretesa di altri diritti della persona interessata è retta dall'articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁴³ sulla protezione dei dati.

Art. 17 cpv. 1

¹ Il consulente per la protezione dei dati di fedpol vigila sul trattamento dei dati personali presso l'UCN.

49. Ordinanza del 15 settembre 2017¹⁴⁴ concernente i sistemi d'informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Art. 20 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d'accesso e il diritto alla rettifica o alla distruzione dei dati, sono disciplinati dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁴⁵ sulla protezione dei dati e le sue disposizioni esecutive.

Art. 21 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono disciplinate:

- a. dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁴⁶ sulla protezione dei dati e dalle sue disposizioni esecutive;

¹⁴² RS 235.11

¹⁴³ RS 235.1

¹⁴⁴ RS 412.108.1

¹⁴⁵ RS 235.1

¹⁴⁶ RS 235.1

50. Ordinanza del 29 novembre 2013¹⁴⁷ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 41a cpv. 3

³ La procedura di richiamo non rende accessibili dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020¹⁴⁸ sulla protezione dei dati.

51. Ordinanza del 30 giugno 1993¹⁴⁹ sull'organizzazione della statistica federale

Art. 9 cpv. 1, secondo periodo e 4

¹ ... L'Ufficio federale dev'essere anche consultato prima di creare, modificare sostanzialmente e sopprimere insiemi di dati amministrativi e registri della Confederazione idonei agli scopi della statistica federale.

⁴ L'Ufficio federale allestisce un inventario dei lavori statistici secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c, degli insiemi di dati amministrativi e dei registri della Confederazione idonei agli scopi della statistica federale, nonché delle reti di osservazione e di misura. L'inventario viene aggiornato annualmente.

Art. 10 Protezione e sicurezza dei dati

¹ La protezione dei dati personali è assicurata dalle disposizioni della legge e dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁵⁰ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, nonché da quelle della legge federale del 25 settembre 2020¹⁵¹ sulla protezione dei dati e dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁵² sulla protezione dei dati (OPDa).

² La sicurezza dei dati personali dei dati delle persone giuridiche è garantita dalle disposizioni della legge nonché da quelle dell'ordinanza del 27 maggio 2020¹⁵³ sui cyber-rischi e dell'OPDa. Le disposizioni dell'OPDa si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche.

¹⁴⁷ RS 420.11

¹⁴⁸ RS 235.1

¹⁴⁹ RS 431.011

¹⁵⁰ RS 431.012.1

¹⁵¹ RS 235.1

¹⁵² RS 235.11

¹⁵³ RS 120.73

52. Ordinanza del 30 giugno 1993¹⁵⁴ sulle rilevazioni statistiche

Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva e 3

² Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all'utilizzazione di dati personali e di dati di persone giuridiche, gli organi di rilevazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a:

³ Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l'elaborazione di questi dati conformemente all'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁵⁵ sulla protezione dei dati (OPDa). Le disposizioni dell'OPDa si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche.

Art. 13m cpv. 1

¹ Se contengono dati degni di particolare protezione o dal collegamento risultano le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, al termine dei lavori di elaborazione statistica i dati collegati devono essere distrutti.

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

53. Ordinanza del 26 gennaio 2011¹⁵⁶ sul numero d'identificazione delle imprese

Art. 3 cpv. 1 lett. b e d

¹ Per la notifica all'UST delle unità IDI e dei dati IDI sono determinanti i registri dei servizi IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, nell'ordine di priorità seguente:

- b. registri settoriali: registri cantonali dell'agricoltura, banche dati degli uffici cantonali di veterinaria, banche dati dei chimici o dei laboratori cantonali, registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura, registro delle professioni mediche (MedReg), registro delle professioni sanitarie (GesReg), registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG), registri cantonali degli avvocati, albi cantonali dei notai;
- d. altri registri: registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST, banche dati dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative alle imprese attive in ambito di esportazione o importazione, sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), registri dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e degli assicuratori di cui

¹⁵⁴ RS 431.012.1

¹⁵⁵ RS 235.11

¹⁵⁶ RS 431.031

all'articolo 68 della legge federale del 20 marzo 1981¹⁵⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni, registro delle imprese del Principato del Liechtenstein.

Art. 8 cpv. 4

⁴ L'iscrizione del complemento IDI nelle banche dati dei servizi IDI è facoltativa.

Art. 20 cpv. 3

³ Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se questi ultimi gestiscono già le unità IDI nelle proprie banche dati.

54. Ordinanza del 25 giugno 2003¹⁵⁸ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Art. 1 lett. d

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell'Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:

- d. comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell'Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat);

55. Ordinanza del 9 giugno 2017¹⁵⁹ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 9 cpv. 2 lett. f

² Per l'aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:

- f. banche dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione, dei fornitori di elettricità e di gas nonché dei gestori delle reti di riscaldamento a distanza;

¹⁵⁷ RS 832.20

¹⁵⁸ RS 431.09

¹⁵⁹ RS 431.841

Art. 18 cpv. 1 lett. a e 2

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

a. nell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁶⁰ sulla protezione dei dati (OPDa);

² L'OPDa si applica per analogia alla sicurezza dei dati delle persone giuridiche.

56. Ordinanza del 30 giugno 1993¹⁶¹ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 9a cpv. 2

² L'elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹⁶² sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 10 cpv. 3

³ L'elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD¹⁶³.

Art. 14 cpv. 1

¹ I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD¹⁶⁴.

Art. 15 cpv. 1 lett. a e 2

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁶⁵ sulla protezione dei dati (OPDa);

² La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall'OPDa.

57. Ordinanza del 4 settembre 2013¹⁶⁶ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Art. 54 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d'informazione, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁶⁷ sulla protezione dei dati.

¹⁶⁰ RS 235.11

¹⁶¹ RS 431.903

¹⁶² RS 235.1

¹⁶³ RS 235.1

¹⁶⁴ RS 235.1

¹⁶⁵ RS 235.11

¹⁶⁶ RS 453.0

¹⁶⁷ RS 235.1

² Se la persona interessata intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda all'USAV nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁶⁸ sulla protezione dei dati.

58. Ordinanza animex-ch del 1° settembre 2010¹⁶⁹

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati in animex-ch, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁷⁰ sulla protezione dei dati.

² Se un interessato intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda all'autorità di esecuzione del Cantone in cui è domiciliato o all'USAV nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁷¹ sulla protezione dei dati.

59. Ordinanza del 4 dicembre 2009¹⁷² sul Servizio informazioni dell'esercito

Art. 8, rubrica e frase introduttiva

Trattamento di dati personali

Il SIEs può trattare i dati personali necessari in vista di un impiego dell'esercito, compresi i dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali degni di particolare protezione o no:

Art. 9 Deroga all'obbligo di notificare le attività di trattamento all'IFPDT

¹ Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro della ricerca di informazioni giusta l'articolo 99 capoverso 2 LM non devono essere notificate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), qualora ciò dovesse pregiudicare la ricerca di informazioni.

² Il SIEs informa in maniera generale l'IFPDT su tali attività di trattamento dati.

Art. 10 cpv. 2

² Con i dati personali non è consentito allestire banche dati indipendenti.

¹⁶⁸ RS 235.11

¹⁶⁹ RS 455.61

¹⁷⁰ RS 235.1

¹⁷¹ RS 235.11

¹⁷² RS 510.291

60. Ordinanza del 17 ottobre 2012¹⁷³ sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio

Art. 4 cpv. 5

⁵ La notifica dei registri delle attività di trattamento di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l'archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.

61. Ordinanza del 4 luglio 2007¹⁷⁴ sulla protezione delle informazioni

Art. 3 lett. h

Nella presente ordinanza si intende per:

- h. sistemi informatici e di telecomunicazione: i sistemi nonché le applicazioni e le raccolte di dati presenti nei sistemi;

62. Ordinanza del 21 maggio 2008¹⁷⁵ sulla geoinformazione

Sostituzione di espressioni in tutta l'ordinanza

Concerne soltanto il testo tedesco

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 3a Elenco delle attività di trattamento

Se le raccolte di geodati di base secondo l'Allegato 1 costituiscono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, il trattamento di tali dati non è assoggettato all'obbligo di tenere un elenco delle attività di trattamento.

¹⁷³ RS 510.292

¹⁷⁴ RS 510.411.

¹⁷⁵ RS 510.620

63. Ordinanza del 16 dicembre 2009¹⁷⁶ sui sistemi d'informazione militari

Art. 2a Organi titolari dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa
(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i sistemi d'informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa, l'organo federale titolare della protezione dei dati è di volta in volta l'unità amministrativa indicata nell'allegato 1.

Art. 2b lett. b

Più sistemi d'informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:

- b. per tutti i sistemi d'informazione interessati, l'organo federale titolare della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa;

Titolo prima dell'art. 72h

Sezione 5: Banche dati ausiliarie

Art. 72h Scopo e organo responsabile

Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, nelle banche dati ausiliarie necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste banche dati servono all'organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

Art. 72h^{bis} Dati

Nelle banche dati ausiliarie possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all'adempimento del rispettivo compito secondo l'allegato 35d.

Art. 72h^{quater} Comunicazione dei dati

I dati delle banche dati ausiliarie possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

¹⁷⁶ RS 510.911

Art. 72^hquinquies Conservazione dei dati

I dati in banche dati ausiliarie possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

Allegato 1, Titolo

Organo titolare della protezione dei dati presso i sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

Allegato 1, riga 1, colonna 4 (titolo)

Organo titolare della protezione dei dati

Allegato 35d, Titolo

Dati delle banche dati ausiliarie

64. Ordinanza del 21 novembre 2018¹⁷⁷ sulla sicurezza militare*Art. 4 cpv. 3*

³ Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997¹⁷⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁷⁹ e della legge federale del 25 settembre 2020¹⁸⁰ sulla protezione dei dati.

Art. 5 Deroga all'obbligo di notificare le attività di trattamento all'IFPDT

¹ Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l'acquisizione d'informazioni e l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

² Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l'IFPDT su tali attività di trattamento di dati.

¹⁷⁷ RS 513.61

¹⁷⁸ RS 120

¹⁷⁹ RS 322.1

¹⁸⁰ RS 235.1

65. Ordinanza del 2 luglio 2008¹⁸¹ sulle armi

Art. 58 cpv. 1 lett. h, 59 cpv. 1, frase introduttiva, 59a cpv. 1, frase introduttiva e 60, rubrica

Concerne soltanto il testo francese

Art. 64 Comunicazione di dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
(art. 32e LArm)

È data un'adeguata protezione dei dati della persona interessata ai sensi dell'articolo 32e capoverso 3 LArm, se le garanzie adeguate soddisfano i requisiti degli articoli 9–12 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁸² sulla protezione dei dati (OPDa).

Art. 65 Diritti degli interessati

I diritti degli interessati sono retti dalle legge federale del 25 settembre 2020¹⁸³ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 66a

Il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm e all'articolo 59a della presente ordinanza è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 66b Archiviazione

L'offerta di dati personali della banca dati di cui all'articolo 59a all'Archivio federale è retta dall'articolo 38 della LPD¹⁸⁴ e dall'articolo 6 della legge del 26 giugno 1998¹⁸⁵ sull'archiviazione.

Art. 66c cpv. 1 lett. a

² La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dall'OPDa¹⁸⁶;

Art. 66d, 68 cpv. 2 lett. c, 69 lett. c, 70 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

¹⁸¹ RS 514.541

¹⁸² RS 235.11

¹⁸³ RS 235.1

¹⁸⁴ RS 235.11

¹⁸⁵ RS 152.1

¹⁸⁶ RS 235.11

66. Ordinanza dell'11 novembre 2020¹⁸⁷ sulla protezione civile

Art. 37 cpv. 3

³ Titolare dei dati contenuti nel PISA è il comando Istruzione (art. 2a e allegato 1 OSIM). L'UFPP è titolare dei dati contenuti nel PISA per il settore protezione civile.

67. Ordinanza del 12 agosto 2015¹⁸⁸ sul centro di notifica per i medicinali a uso umano d'importanza vitale

Art. 8 cpv. 2 lett. a

² Per il resto si applicano:

- a. l'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁸⁹ sulla protezione dei dati;

68. Ordinanza del 5 aprile 2006¹⁹⁰ sulle finanze della Confederazione

Art. 1 cpv. 1 lett. g e 2

¹ Sempre che la legge e l'ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia:

- g. all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

² È fatta salva la posizione speciale dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell'IFPDT di cui all'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002¹⁹¹ sul Parlamento (LParl).

Art. 26 cpv. 2

² Il Consiglio federale riprende immutate le proposte dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell'IFPDT concernenti il riporto dei crediti stanziati con i loro preventivi.

¹⁸⁷ RS 520.11

¹⁸⁸ RS 531.215.32

¹⁸⁹ RS 235.11

¹⁹⁰ RS 611.01

¹⁹¹ RS 171.10

69. Ordinanza del 1° novembre 2006¹⁹² sulle dogane

Art. 226 cpv. 3 lett. b

³ L'AFD può accertare o completare i dati concernenti l'identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se:

- b. nei casi previsti dall'articolo 103 capoverso 1 lettera a LD mediante le immagini del viso; il trattamento dei dati è disciplinato dall'ordinanza del 23 agosto 2017¹⁹³ sul trattamento dei dati nell'UDSC.

70. Ordinanza del 4 aprile 2007¹⁹⁴ sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 10 cpv. 1

¹ I diritti delle persone interessate dalle registrazioni, segnatamente il diritto d'accesso e di distruzione, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁹⁵ sulla protezione dei dati e sulle relative disposizioni d'esecuzione.

71. Ordinanza del 23 agosto 2017¹⁹⁶ sul trattamento dei dati nell'UDSC

Ingresso

visti gli articoli 2 capoverso 2, 110 capoverso 3 e 112 capoverso 5 della legge del 18 marzo 2005¹⁹⁷ sulle dogane (LD);
visto l'articolo 57^{ter} della legge del 21 marzo 1997¹⁹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
visto l'articolo 27 capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000¹⁹⁹ sul personale federale;
visto l'articolo 19 della legge del 20 giugno 1933²⁰⁰ sul controllo dei metalli preziosi;
in esecuzione della Convenzione del 20 maggio 1987²⁰¹ relativa ad un regime comune di transito,

¹⁹² RS **631.01**

¹⁹³ RS **631.061**

¹⁹⁴ RS **631.053**

¹⁹⁵ RS **235.1**

¹⁹⁶ RS **631.061**

¹⁹⁷ RS **631.0**

¹⁹⁸ RS **172.010**

¹⁹⁹ RS **172.220.1**

²⁰⁰ RS **941.31**

²⁰¹ RS **0.631.242.04**

Art. 8 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di distruzione, si fondano sulla legge federale del 25 settembre 2020²⁰² sulla protezione dei dati e sulle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 12 cpv. 1

¹ Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–4 e 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁰³ sulla protezione dei dati nonché l'ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi²⁰⁴.

In tutto l'allegato 73, l'espressione «collezione ausiliaria di dati» è sostituita con «banca dati ausiliaria».

72. Ordinanza del 12 ottobre 2011²⁰⁵ sulla statistica del commercio estero**Art. 13**

Concerne soltanto il testo tedesco

73. Ordinanza del 27 novembre 2009²⁰⁶ concernente l'imposta sul valore aggiunto**Art. 135 cpv. 2**

² L'AFC può comunicare dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. Sono fatti salvi gli articoli 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 1992²⁰⁷ sulla statistica federale e 14 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003²⁰⁸ sulla Banca nazionale.

202 RS 235.1

203 RS 235.11

204 RS 120.73

205 RS 632.14

206 RS 641.201

207 RS 431.01

208 RS 951.11

74. Ordinanza del 1° novembre 2017²⁰⁹ sull'energia

Art. 70 Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche

I dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, possono essere conservati al massimo per dieci anni.

75. Ordinanza del 9 giugno 2006²¹⁰ sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari

Art. 39 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'IFSN può trattare dati personali del personale importante per la sicurezza nucleare, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020²¹¹ sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:

76. Ordinanza del 9 giugno 2006²¹² concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

Art. 18 cpv. 1

¹ L'IFSN può trattare dati personali dei congiunti dei membri dei corpi di guardia, in particolare anche dati degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettere c della legge federale del 25 settembre 2020²¹³ sulla protezione dei dati, nella misura in cui tali dati risultino necessari all'adempimento dei compiti assegnati dalla presente ordinanza, per verificare se i congiunti dei membri dei corpi di guardia adempiono i requisiti richiesti.

77. Ordinanza del 14 marzo 2008²¹⁴ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 8d cpv. 1, 2 lett. a, 3 e 5, secondo e terzo periodo

¹ Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi:

²⁰⁹ RS 730.01

²¹⁰ RS 732.143.1

²¹¹ RS 235.1

²¹² RS 732.143.2

²¹³ RS 235.1

²¹⁴ RS 734.71

- a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione;
- b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della remunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.

² Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone:

- a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3;

³ I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.

⁵ ... A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1–5 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²¹⁵ sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1–5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.

78. Ordinanza del 30 novembre 2018²¹⁶ concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali

Ingresso

visti gli articoli 89*i* capoverso 4, 89*l* capoverso 3 e 89*n* della legge federale del 19 dicembre 1958²¹⁷ sulla circolazione stradale (LCStr);

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992²¹⁸ sulla statistica federale (LStat);

visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020²¹⁹ sulla protezione dei dati (LPD),

Art. 17 cpv. 4

⁴ La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD e dall'ordinanza del 31 agosto 2022²²⁰ sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat nonché dall'ordinanza del 30 giugno 1993²²¹ sulle rilevazioni statistiche.

²¹⁵ RS 235.11

²¹⁶ RS 741.57

²¹⁷ RS 741.01

²¹⁸ RS 431.01

²¹⁹ RS 235.1

²²⁰ RS 235.11

²²¹ RS 431.012.1

79. Ordinanza del 30 novembre 2018²²² concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione

Ingresso

visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958²²³ sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020²²⁴ sulla protezione dei dati (LPD),

Art. 18 cpv. 5

⁵ La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD e dall'ordinanza del 31 agosto 2022²²⁵ sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat e dall'ordinanza del 30 giugno 1993²²⁶ sulle rilevazioni statistiche.

80. Ordinanza del 4 novembre 2009²²⁷ sulla videosorveglianza TP

Art. 6 cpv. 2

² Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²²⁸ sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 33–42.

81. Ordinanza del 17 dicembre 2014²²⁹ concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti

Art. 19 Notifica alle autorità estere

¹ Se un'impresa estera è coinvolta in un evento imprevisto avvenuto sul territorio svizzero, il SISI lo notifica alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l'impresa.

² La notifica non può contenere dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020²³⁰ sulla protezione dei dati.

222 RS 741.58

223 RS 741.01

224 RS 235.1

225 RS 235.11

226 RS 431.012.1

227 RS 742.147.2

228 RS 235.1

229 RS 742.161

230 RS 235.1

82. Ordinanza del 2 settembre 2015²³¹ concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Art. 14 Diritto d'accesso e di rettifica

Se una persona chiede l'accesso ai propri dati, deve presentare una domanda all'UFT nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²³² sulla protezione dei dati. La pretesa del diritto alla rettifica è retta dall'articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020²³³ sulla protezione dei dati.

83. Ordinanza del 4 novembre 2009²³⁴ sul trasporto di viaggiatori

Art. 58b cpv. 1

¹ Se una persona chiede l'accesso ai propri dati contenuti in un sistema d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido, deve presentare una domanda al gestore del sistema d'informazione nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²³⁵ sulla protezione dei dati. La pretesa del diritto alla rettifica è retta dall'articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020²³⁶ sulla protezione dei dati.

84. Ordinanza del 18 dicembre 1995²³⁷ concernente il servizio della sicurezza aerea

Art. 40a cpv. 1 e 2

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco e il testo francese*

² Esso gestisce la banca dati allestita con l'AVRE ed è il servizio responsabile della protezione dei dati.

85. Ordinanza del 15 novembre 2017²³⁸ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 8 cpv. 2

² Eventuali valutazioni delle registrazioni sono eseguite dal consulente per la protezione dei dati del Servizio SCPT.

²³¹ RS 744.103

²³² RS 235.11

²³³ RS 235.1

²³⁴ RS 745.11

²³⁵ RS 235.11

²³⁶ RS 235.1

²³⁷ RS 748.132.1

²³⁸ RS 780.11

86. Ordinanza del 15 novembre 2017²³⁹ sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 cpv. 4

⁴ I diritti di accesso al sistema di trattamento sono disciplinati nell'allegato. Il Servizio SCPT precisa tali diritti in un regolamento per il trattamento dei dati (art. 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁴⁰ sulla protezione dei dati).

Art. 8 cpv. 2, primo periodo

² Le persone interessate secondo l'articolo 279 del Codice di procedura penale²⁴¹ o l'articolo 70j della procedura penale militare del 23 marzo 1979²⁴², l'articolo 33 della legge federale del 25 settembre 2015²⁴³ sulle attività informative, gli articoli 35 e 36 LSCPT e la legge federale del 25 settembre 2020²⁴⁴ sulla protezione dei dati, nonché i relativi rappresentanti legali possono trasmettere una domanda di accesso ai dati delle sorveglianze all'autorità competente secondo l'articolo 10 capoversi 1–3 LSCPT. ...

87. Ordinanza del 9 marzo 2007²⁴⁵ sui servizi di telecomunicazione

Art. 48 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Può in particolare chiedergli informazioni riguardanti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali nei confronti di un fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.

Art. 89 Legislazione sulla protezione dei dati

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 25 settembre 2020²⁴⁶ sulla protezione dei dati.

²³⁹ RS 780.12

²⁴⁰ RS 235.11

²⁴¹ RS 312.0

²⁴² RS 322.1

²⁴³ RS 121

²⁴⁴ RS 235.1

²⁴⁵ RS 784.101.1

²⁴⁶ RS 235.1

88. Ordinanza del 6 ottobre 1997²⁴⁷ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Art. 13l cpv. 2

² Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 25 settembre 2020²⁴⁸ sulla protezione dei dati.

89. Ordinanza del 5 novembre 2014²⁴⁹ sui domini Internet

Art. 17 cpv. 2 lett. f

² Il gestore del registro ha l'obbligo di concludere un contratto di centro di registrazione se il richiedente soddisfa le condizioni seguenti:

- f. dispone degli strumenti e dei software informatici necessari a garantire la sicurezza dei dati personali forniti dai richiedenti dei nomi di dominio e li conserva nel rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁵⁰ sulla protezione dei dati;

90. Ordinanza del 4 dicembre 2000²⁵¹ sulla medicina della procreazione

Art. 19a cpv. 2, secondo periodo

² ... L'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 2020²⁵² sulla protezione dei dati è applicabile per analogia.

91. Ordinanza del 14 febbraio 2007²⁵³ sugli esami genetici sull'essere umano

Art. 21 cpv. 3

³ Per la trasmissione di dati relativi ai pazienti a un laboratorio estero si applicano le condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020²⁵⁴ sulla protezione dei dati.

²⁴⁷ RS 784.104

²⁴⁸ RS 235.1

²⁴⁹ RS 784.104.2

²⁵⁰ RS 235.1

²⁵¹ RS 810.112.2

²⁵² RS 235.1

²⁵³ RS 810.122.1

²⁵⁴ RS 235.1

92. Ordinanza del 16 marzo 2007²⁵⁵ sui trapianti

Art. 48 cpv. 3

³ Tutti i trattamenti di dati nonché i diritti delle persone i cui dati sono trattati sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020²⁵⁶ sulla protezione dei dati.

Art. 49, secondo periodo

... Essi emanano segnatamente i regolamenti necessari per il trattamento dei dati secondo l'ordinanza del 31 agosto 2022²⁵⁷ sulla protezione dei dati.

Art. 49c cpv. 1, primo periodo

¹ Il servizio dei controlli postdonazione, in qualità di detentore della raccolta di dati, è titolare del registro. ...

93. Ordinanza del 18 ottobre 2017²⁵⁸ sul trapianto incrociato tra vivi

Art. 21 cpv. 1, primo periodo

¹ L'UFSP è titolare di SwissKiPaDoS. ...

94. Ordinanza del 16 marzo 2007²⁵⁹ sull'attribuzione di organi

Art. 34c cpv. 1, primo periodo

¹ L'UFSP è titolare di SOAS. ...

Art. 34i cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dagli articoli 1–4 e 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁶⁰ sulla protezione dei dati;

²⁵⁵ RS 810.211

²⁵⁶ RS 235.1

²⁵⁷ RS 235.11

²⁵⁸ RS 810.212.3

²⁵⁹ RS 810.212.4

²⁶⁰ RS 235.11

95. Ordinanza del 20 settembre 2013²⁶¹ sulla ricerca umana

Art. 26 cpv. 2

² Il codice deve essere conservato da una persona designata nella domanda che non partecipa al progetto di ricerca, separatamente dal materiale biologico o dai dati personali e conformemente ai principi di cui all'articolo 5 capoverso 1.

96. Ordinanza del 20 settembre 2013²⁶² sull'organizzazione relativa alla LRUM

Art. 11 cpv. 2 lett. a e b

² Gli obblighi secondo il capoverso 1 vengono meno se:

- a. la persona interessata dispone già delle informazioni in questione;
- b. *Abrogata*

Art. 12 Scambio di dati con autorità e istituzioni estere

¹ Sono autorizzati allo scambio di dati confidenziali con autorità e istituzioni estere nonché con organizzazioni internazionali:

- a. la commissione d'etica competente;
- b. l'autorità cantonale di vigilanza;
- c. l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici; e
- d. l'UFSP.

² I dati personali possono essere comunicati all'estero se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato o dell'organo internazionale interessato garantisce una protezione adeguata secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020²⁶³ sulla protezione dei dati (LPD). In assenza di una valutazione del Consiglio federale, i dati personali possono essere comunicati all'estero se sussistono garanzie sufficienti, in particolare contrattuali, che garantiscono una protezione adeguata all'estero.

³ In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2 LPD, i dati personali possono essere comunicati all'estero nei seguenti casi:

- a. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine adeguato;

²⁶¹ RS 810.301

²⁶² RS 810.308

²⁶³ RS 235.1

- b. la comunicazione è indispensabile per sventare un pericolo imminente per la salute pubblica;
- c. la persona interessata ha espressamente acconsentito alla comunicazione.

⁴ Se i dati personali sono comunicati all'estero, l'autorità di esecuzione comunica alla persona interessata a quale Stato od organo internazionale e se del caso le garanzie secondo l'articolo 16 capoverso 2 della LPD o l'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17 LPD.

97. Ordinanza del 26 novembre 2008²⁶⁴ sugli esami LPMed

Art. 26 cpv. 2

² A tale scopo devono presentare una domanda per scritto alla MEBEKO, sezione «Formazione». La domanda può essere presentata per via elettronica.

98. Ordinanza del 14 novembre 2018²⁶⁵ sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali

Art. 66 lett. b

Gli organi competenti per l'esecuzione sono autorizzati a trattare i dati personali di cui necessitano per adempiere tutti i compiti loro attribuiti dalla presente ordinanza, ivi compresi:

- b. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali essenziali per esaminare domande di autorizzazione, segnatamente per valutare se un responsabile tecnico è adatto a questo compito specifico.

Art. 68 cpv. 2

² Gli accessi ai sistemi d'informazione sono verbalizzati. I dati verbalizzati sono conservati per al massimo due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

99. Ordinanza del 21 settembre 2018²⁶⁶ sui medicinali

Art. 76 cpv. 2, secondo periodo

² ... I dati verbalizzati sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

²⁶⁴ RS 811.113.3

²⁶⁵ RS 812.212.1

²⁶⁶ RS 812.212.21

100. Ordinanza del 18 agosto 2004²⁶⁷ sui medicinali veterinari

Art. 36, rubrica e cpv. 5

Treatmento di dati

⁵ Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 25 settembre 2020²⁶⁸ sulla protezione dei dati.

101. Ordinanza del 1° luglio 2020²⁶⁹ relativa ai dispositivi medici

Art. 84 cpv. 1 e 2

¹ Swissmedic emana un regolamento per il trattamento di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁷⁰ sulla protezione dei dati (OPDa).

² Al fine di garantire la sicurezza dei dati si applicano gli articoli 1–4 e 6 OPDa.

Art. 92 Applicabilità della legge federale sulla protezione dei dati

Qualsiasi trattamento dei dati effettuato nel sistema d'informazione sui dispositivi medici deve essere conforme alla legge federale del 25 settembre 2020²⁷¹ sulla protezione dei dati.

Allegato 3, n. 2 (Diritto svizzero), n. 13, seconda colonna

Legge federale del 25 settembre 2020²⁷² sulla protezione dei dati

102. Ordinanza del 31 ottobre 2018²⁷³ concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Art. 13 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel SI AMV, in particolare il diritto d'accesso, di rettifica e di distruzione, sono disciplinati dalla legge federale del 25 settembre 2020²⁷⁴ sulla protezione dei dati.

²⁶⁷ RS 812.212.27

²⁶⁸ RS 235.1

²⁶⁹ RS 812.213

²⁷⁰ RS 235.11

²⁷¹ RS 235.1

²⁷² RS 235.1

²⁷³ RS 812.214.4

²⁷⁴ RS 235.1

² Se una persona intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda all'USAV nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁷⁵ sulla protezione dei dati.

103. Ordinanza del 4 maggio 2022²⁷⁶ relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Allegato 2, n. 2 (Diritto svizzero), n. 7, seconda colonna

Legge federale del 25 settembre 2020²⁷⁷ sulla protezione dei dati

104. Ordinanza del 27 febbraio 1991²⁷⁸ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

Art. 17, rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco

105. Ordinanza del 20 ottobre 2021²⁷⁹ concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Art. 8 Protezione dei dati

Chi è soggetto all'obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le imprese di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁸⁰ sulla protezione dei dati o le rispettive disposizioni cantonali.

106. Ordinanza del 22 marzo 2017²⁸¹ sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 12 cpv. 1 lett. b

¹ Le comunità devono dotarsi di un sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati adeguato ai rischi. Tale sistema deve in particolare comprendere i seguenti elementi:

- 275 RS 235.11
- 276 RS 812.219
- 277 RS 235.1
- 278 RS 814.012
- 279 RS 814.620
- 280 RS 235.1
- 281 RS 816.11

- b. un registro dei mezzi informatici e delle attività di trattamento;

107. Ordinanza del 27 maggio 2020²⁸² sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Art. 97 cpv. 1–3

¹ e ² *Abrogati*

³ I dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali sono trattati in modo confidenziale, fatti salvi i casi in cui una base legale ne richieda la comunicazione.

Art. 98 cpv. 4

⁴ Le autorità e i terzi scambiano soltanto i dati personali che sono necessari per il destinatario. Se un documento contiene più dati personali, i dati non necessari per il destinatario sono cancellati o resi illeggibili.

108. Ordinanza del 29 aprile 2015²⁸³ sulle epidemie

Art. 90, rubrica

Struttura e contenuto del sistema d'informazione

Art. 96 Sicurezza dei dati

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano gli articoli 1–4 e 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁸⁴ sulla protezione dei dati.

Art. 97, secondo periodo

... Le verbalizzazioni sono conservate per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

109. Ordinanza del 29 aprile 2015²⁸⁵ concernente i laboratori di microbiologia

Art. 23 cpv. 1, secondo periodo

Concerne soltanto il testo francese

²⁸² RS **817.042**

²⁸³ RS **818.101.1**

²⁸⁴ RS **235.11**

²⁸⁵ RS **818.101.32**

110. Ordinanza 1 del 10 maggio 2000²⁸⁶ concernente la legge sul lavoro

Ingresso

visto l'articolo 40 della legge del 13 marzo 1964²⁸⁷ sul lavoro (legge, LL);
visto l'articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981²⁸⁸
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
visto l'articolo 33 della legge federale del 25 settembre 2020²⁸⁹ sulla protezione
dei dati (LPD),

Art. 89 Protezione dei dati
(art. 33 LPD, 44–46 LL)

I diritti delle persone interessate, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD, nella misura in cui la LL non contiene disposizioni contrarie.

Art. 90 Disposizione penale

Il perseguimento penale per violazioni della protezione dei dati e dell'obbligo di accesso è disciplinato dalla LPD.

111. Ordinanza del 19 giugno 1995²⁹⁰ per gli autisti

Art. 18 cpv. 6

⁶ Le informazioni a fini statistici o di ricerca sono rette dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁹¹ sulla protezione dei dati, dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁹² sulla protezione dei dati e della legge federale del 9 ottobre 1992²⁹³ sulla statistica federale.

286 RS 822.111
287 RS 822.11
288 RS 832.20
289 RS 235.1
290 RS 822.221
291 RS 235.1
292 RS 235.11
293 RS 431.01

112. Ordinanza del 6 settembre 2006²⁹⁴ contro il lavoro nero

Art. 9, rubrica e cpv. 1

Protezione dei dati personali

¹ L'organo cantonale di controllo di cui all'articolo 17 capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all'articolo 17 capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati personali menzionati in tali disposizioni.

Art. 9a Protezione dei dati di persone giuridiche

(art. 17a LLN)

¹ L'organo cantonale di controllo e le autorità cantonali di cui all'articolo 17a capoversi 1 e 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati di persone giuridiche menzionati in tali disposizioni.

² L'articolo 9 capoversi 2–4 si applica per analogia ai dati delle persone giuridiche.

113. Ordinanza del 16 gennaio 1991²⁹⁵ sul collocamento

Art. 58, rubrica e cpv. 1

Diritti delle persone interessate

(art. 34a, 34b e 35 LC)

¹ Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su:

- a. l'identità e i dati di contatto del titolare;
- b. lo scopo del sistema d'informazione;
- c. i dati trattati;
- d. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;
- e. i loro diritti.

Art. 59a

Concerne soltanto il testo francese

²⁹⁴ RS 822.411

²⁹⁵ RS 823.111

114. Ordinanza dell'11 settembre 1996²⁹⁶ sul servizio civile

Art. 110, rubrica, cpv. 1 e 2, frase introduttiva

Banca dati del CIVI per la valutazione di giornate d'introduzione,
corsi di formazione e impieghi
(art. 32, 36 cpv. 3 e 45 lett. c LSC)

¹ Il CIVI gestisce una banca dati per la valutazione di giornate d'introduzione, corsi di formazione e impieghi.

² La banca dati contiene i dati rilevati tramite questionari in occasione di tali giornate, corsi o impieghi da:

115. Ordinanza del 20 agosto 2014²⁹⁷ sul sistema d'informazione del servizio civile

Art. 11 cpv. 1 lett. a e 4

¹ La sicurezza dei dati si fonda su:

a. gli articoli 1–6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁹⁸ sulla protezione dei dati;

⁴ Ogni trattamento di dati è verbalizzato in E-ZIVI. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 13 cpv. 1

¹ Dopo la scadenza della durata di conservazione, l'autorità esecutiva trasmette tutti i dati all'Archivio federale, li anonimizza o li distrugge, secondo l'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020²⁹⁹ sulla protezione dei dati.

116. Ordinanza dell'11 settembre 2002³⁰⁰ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 8b cpv. 2, terzo periodo

² ... Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 2 LPDA e 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 agosto 2022³⁰¹ sulla protezione dei dati (OPDa).

²⁹⁶ RS 824.01

²⁹⁷ RS 824.095

²⁹⁸ RS 235.11

²⁹⁹ RS 235.1

³⁰⁰ RS 830.11

³⁰¹ RS 235.11

Art. 9 cpv. 2, secondo periodo

² ... È fatto salvo l'articolo 19 OPDa³⁰².

117. Ordinanza del 31 ottobre 1947³⁰³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 144, secondo periodo

Concerne soltanto il testo francese

118. Ordinanza del 17 gennaio 1961³⁰⁴ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 79^{quater} cpv. 1 e 3

Concerne soltanto il testo francese

119. Ordinanza del 27 giugno 1995³⁰⁵ sull'assicurazione malattie

Art. 30c, primo periodo

Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l'articolo 59a LA-Mal, l'UST, in collaborazione con l'UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022³⁰⁶ sulla protezione dei dati (OPDa). ...

Art. 59a cpv. 1, 3, primo periodo, 6, secondo periodo e 7

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

³ *Concerne soltanto il testo francese*

⁶ ... Quest'ultimo deve essere certificato ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 25 settembre 2020³⁰⁷ sulla protezione dei dati (LPD).

⁷ L'assicuratore informa spontaneamente l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ai sensi dell'articolo 43 LPD della certificazione o del rinnovo della certificazione del suo servizio di ricezione dei dati. L'IFPDT può esigere in ogni momento dal servizio di ricezione dei dati o dall'organismo di certificazione i documenti rilevanti per la certificazione o il rinnovo della certificazione. Esso pubblica un elenco dei servizi di ricezione dei dati certificati.

³⁰² RS 235.11

³⁰³ RS 831.101

³⁰⁴ RS 831.201

³⁰⁵ RS 832.102

³⁰⁶ RS 235.11

³⁰⁷ RS 235.1

Art. 59^ater cpv. 1

¹ Per l'elaborazione delle indicazioni mediche ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1, gli assicuratori prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati, in particolare quelle secondo gli articoli 1–4 e 6 OPDa³⁰⁸.

120. Ordinanza del 20 dicembre 1982³⁰⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni*Art. 72a cpv. 2, secondo periodo*

² ... È salvo l'articolo 19 dell'ordinanza del 31 agosto 2022³¹⁰ sulla protezione dei dati.

121. Ordinanza del 31 ottobre 2007³¹¹ sugli assegni familiari*Art. 18h cpv. 1 lett. a*

¹ La protezione dei dati e la sicurezza informatica sono retti:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022³¹² sulla protezione dei dati;

122. Ordinanza del 31 agosto 1983³¹³ sull'assicurazione contro la disoccupazione*Art. 126 cpv. 1*

¹ Le persone interessate, quando s'annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su:

- a. l'identità e i dati di contatto del titolare;
- b. lo scopo dei sistemi d'informazione;
- c. i dati trattati;
- d. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;
- e. i loro diritti.

³⁰⁸ RS 235.11

³⁰⁹ RS 832.202

³¹⁰ RS 235.11

³¹¹ RS 836.21

³¹² RS 235.11

³¹³ RS 837.02

123. Ordinanza del 26 maggio 2021³¹⁴ sui sistemi d'informazione AD

Art. 2 cpv. 2

² L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione vigila sull'osservanza delle prescrizioni della legge federale del 25 settembre 2020³¹⁵ sulla protezione dei dati e può effettuare o far effettuare regolarmente controlli a tal fine.

124. Ordinanza del 18 giugno 2021³¹⁶ sui sistemi d'informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri

Ingresso

visti l'articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000³¹⁷ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri; visto l'articolo 57^{ter} della legge del 21 marzo 1997³¹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 25 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

125. Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997³¹⁹

Art. 19 cpv. 2 lett. d n. 4

² L'UFAG rilascia loro su richiesta l'autorizzazione se:

- d. dispongono di una procedura e di modelli scritti che applicano per i compiti seguenti:
 4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020³²⁰ sulla protezione dei dati.

Art. 21b cpv. 2 lett. d

² Verifica in particolare se l'organismo di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e se li applica per i compiti seguenti:

³¹⁴ RS 837.063.1

³¹⁵ RS 235.1

³¹⁶ RS 852.12

³¹⁷ RS 235.2

³¹⁸ RS 172.010

³¹⁹ RS 910.12

³²⁰ RS 235.1

- d. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020³²¹ sulla protezione dei dati.

126. Ordinanza del 22 settembre 1997³²² sull'agricoltura biologica

Art. 33 lett. c n. 6

L'UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione ammessi in Svizzera secondo gli articoli 28 e 29, se ciò non è garantito nel quadro dell'accreditamento. In tale occasione verifica in particolare se:

- c. l'ente di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e li applica per i seguenti compiti:
 6. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020³²³ sulla protezione dei dati.

127. Ordinanza del 25 maggio 2011³²⁴ sulle designazioni «montagna» e «alpe»

Art. 11 cpv. 1 lett. d n. 4

¹ Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su richiesta, dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per la loro attività ai sensi della presente ordinanza. Per l'autorizzazione gli enti di certificazione devono:

- d. disporre di procedure e modelli scritti per i seguenti compiti e applicarli:
 4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020³²⁵ sulla protezione dei dati.

128. Ordinanza del 3 novembre 2021³²⁶ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Art. 4, rubrica e cpv. 4

Hardware, software, raccolte di dati

⁴ La Confederazione è responsabile delle raccolte di dati generate dallo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3.

³²¹ RS 235.1

³²² RS 910.18

³²³ RS 235.1

³²⁴ RS 910.19

³²⁵ RS 235.1

³²⁶ RS 916.404.1

129. Ordinanza del 27 aprile 2022³²⁷ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare*Art. 25 lett. a*

I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ARES o in Fleko, in particolare i diritti in materia di comunicazione dei loro dati, di rettifica e distruzione di dati nonché di acquisizione degli stessi, sono retti:

- a. dalla legge federale del 25 settembre 2020³²⁸ sulla protezione dei dati se fanno valere i propri diritti nei confronti dell'USAV;

130. Ordinanza del 18 novembre 2015³²⁹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi*Art. 102d, secondo periodo*

... L'USAV emana un regolamento sul trattamento per le necessarie misure organizzative e tecniche.

Art. 102e Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d'informazione EDAV, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020³³⁰ sulla protezione dei dati.

² Se una persona interessata intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda all'USAV nella forma prevista dall'articolo 16 dell'ordinanza del 31 agosto 2022³³¹ sulla protezione dei dati.

³²⁷ RS 916.408

³²⁸ RS 235.1

³²⁹ RS 916.443.10

³³⁰ RS 235.1

³³¹ RS 235.11

131. Ordinanza del 26 giugno 2013³³² sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 4: Trattamento di dati

Art. 9 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

132. Ordinanza del 24 giugno 2015³³³ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, 3, frase introduttiva e 4

¹ Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti legali, la Segreteria di Stato del DFAE è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali nonché altri dati personali, se riguardano le persone seguenti:

³ La Segreteria di Stato del DFAE è inoltre autorizzata a trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali:

⁴ I dati personali e i dati personali degni di particolare protezione sono offerti per archiviazione all'Archivio federale 15 anni dopo l'ultimo trattamento (art. 38 della legge federale del 25 settembre 2020³³⁴ sulla protezione dei dati).

133. Ordinanza del 12 agosto 2015³³⁵ sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ingresso

visto l'articolo 57^{ter} della legge federale del 21 marzo 1997³³⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

visto l'articolo 38 della legge federale del 27 settembre 2013³³⁷ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP),

332 RS 935.011

333 RS 935.411

334 RS 235.1

335 RS 935.412

336 RS 172.010

337 RS 935.41

Art. 9 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono rette:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022³³⁸ sulla protezione dei dati;

Art. 10 cpv. 2

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

134. Ordinanza del 7 novembre 2018³³⁹ sui giochi in denaro

Art. 73 cpv. 3

³ L'Autorità intercantonale può trasmettere dati alle organizzazioni con sede all'estero soltanto se la legislazione dello Stato di sede dell'organizzazione garantisce una protezione dei dati adeguata ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020³⁴⁰ sulla protezione dei dati.

135. Ordinanza del 27 novembre 2000³⁴¹ sugli esplosivi

Titolo prima dell'art. 117a, art. 117a, 117b, 117f cpv. 2, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 117g, secondo periodo

... I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 117i Archiviazione

L'offerta di dati all'Archivio federale è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020³⁴² sulla protezione dei dati (LPD) e dall'articolo 6 della legge del 26 giugno 1998³⁴³ sull'archiviazione.

³³⁸ RS 235.11

³³⁹ RS 935.511

³⁴⁰ RS 235.1

³⁴¹ RS 941.411

³⁴² RS 235.1

³⁴³ RS 152.1

Art. 117j cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dall'articolo 8 LPD³⁴⁴;

Art. 117k Diritto all'informazione

Il diritto d'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto dalle disposizioni della LPD³⁴⁵.

Allegato 14 n. 13, rubrica e cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

136. Ordinanza del 25 agosto 2004³⁴⁶ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ Alle condizioni di cui al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

Art. 19 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del 31 agosto 2022³⁴⁷ sulla protezione dei dati;

Art. 25 cpv., 1 primo periodo

¹ All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione. ...

³⁴⁴ RS 235.1

³⁴⁵ RS 235.1

³⁴⁶ RS 955.23

³⁴⁷ RS 235.11

Art. 26 cpv. 1, terzo periodo

¹ ... L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020³⁴⁸ sulla protezione dei dati e previa consultazione della Segreteria di Stato della migrazione.

*Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche
(cifra II/all. n. 52)*

Allegato
(art. 1 cpv. 1, 2, 3 cpv. 3, 6 cpv. 1, 8 cpv. 1, 8a cpv. 4, 10 cpv. 2, 11 cpv. 2,
12 cpv. 2 e 13n)

Elenco delle rilevazioni statistiche

Sostituzione di espressioni

In tutto l'allegato, «studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS» è sostituito da «banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie SIUS» e «personale delle scuole universitarie in Svizzera» con «banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie», con i necessari adeguamenti grammaticali.